



## Comune di Vittoria

### ORGANO DI REVISIONE

Parere del 22/03/2024

**Oggetto: Parere alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la specificazione analitica della motivazione della delibera Consiglio Comunale n. 97/2023 riguardante la costituzione del Gruppo di Azione Locale della pesca (ga.l. pesca) del Sud Est Sicilia a responsabilità limitata - approvazione schema statuto e atto costitutivo.**

Il Collegio dei Revisori,

richiamati i propri verbali del 5 e del 12/3/2024;

Ricevuta in varie date comprese fra il 28/02/2024 ed il 13-03-2024 la seguente documentazione:

- deliberazione di Giunta;
- proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale su cui dare il parere;
- copia dello schema di statuto proposto al Consiglio Comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2023;
- copia dello schema di statuto emendato dal Consiglio Comunale;
- nota della Corte dei Conti n. 370 del 21/11/2023;
- nota n. 197 del 12-03-2024;
- prospetto spese;
- business plan sottoscritto dalla dirigente e dalla responsabile E. Q. del Comune;
- Abstract PN FEAMPA 2021/2027 (sunto dimostrativo della Strategia di Sviluppo Locale).

Esaminata la stessa, l'albo pretorio del Comune ed il sito internet della società consortile,

A conclusione dell'esame di tutta la documentazione man mano ricevuta e di quanto letto sul sito della società ed estratto dal sito del Comune,

#### PREMESSO

- Che questo Collegio, in data 14/9/23 si è già espresso sulla proposta di costituzione del G.A.L. in senso favorevole ma con le seguenti prescrizioni poste a carico dell'Ente:
  - 1) Dovrà trovare preventiva copertura la parte del cofinanziamento dei progetti che il GAL presenterà come anche le spese previste all'art. 9 dello statuto e atto costitutivo;
  - 2) Dovranno essere rispettati i limiti imposti dal D. lgs 165/2001 e D. lgs 175/2016 (l'art. 15 dello Statuto non prevede un avviso pubblico per l'individuazione delle figure facenti parte della struttura tecnico – amministrativa);
  - 3) Si raccomanda di trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti e all' Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 175 /2016.
- Che in pari data il Consiglio Comunale, trattando la proposta deliberativa, emendava lo schema di statuto ma senza richiedere il parere del collegio su ogni singolo emendamento e nemmeno sul testo definitivamente modificato;
- Che in data 21/11/2023 la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti ha espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 TUSP, parere non favorevole sulla deliberazione del Consiglio comunale di Vittoria n. 97 del 14 settembre 2023;
- Che in data 28/02/2024 l'Organo di revisione ha ricevuto copia della deliberazione di G.C. n. 34 del 23/01/2024 avente ad oggetto la specificazione analitica della motivazione di cui alla delibera di C.C. che ha ricevuto il parere non favorevole dalla Corte dei Conti;
- Che a seguito di interlocuzioni, giorno 6 marzo us ha ricevuto la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale non sottoscritta dal Responsabile pro-tempore ma sulla quale sono stati forniti i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente nei giorni 30 e 31/01/2024;
- Che giorno 12/03, a seguito di esame della documentazione ricevuta, veniva visionato sommariamente copia dello statuto approvato in sede di costituzione, diverso da quello proposto al Consiglio Comunale e diverso pure da quello approvato con emendamenti dal Consiglio Comunale, come risultante dalla prova effettuata in data 19/3/24 "scaricando" dall'albo pretorio online dell'Ente, l'allegato alla deliberazione consiliare n. 97/2023;
- Che in data 19/3/24, per approfondimenti, si è consultato il sito web del G.A.L. ([www/galpescasudestsicilia.it](http://www/galpescasudestsicilia.it)) ma sullo stesso non è stato possibile visionare copia dello statuto definitivo;

#### CONSIDERATO

- Che il Collegio dei Revisori non era a conoscenza dell'esistenza dello statuto emendato così come non lo era dei contenuti dello statuto approvato in sede di costituzione della società consortile;
- Che la copia dello statuto approvato in sede di costituzione societaria è stata visionata sommariamente dall'organo di revisione solo in data 12/03 scorso;

- Che la stessa non è stata poi allegata alla documentazione integrativa ricevuta il giorno successivo;
- Che dalla interlocuzione avuta giorno 12 u.s. l'Ente ritiene superate le criticità mosse dalla Corte dei Conti con le motivazioni rafforzative delle precedenti riportate nella proposta in esame e con la partecipazione positiva al bando regionale che, secondo quanto riferito dalla Dirigente al ramo, ha visto il G.A.L. posizionarsi in graduatoria utile per ottenere il finanziamento richiesto;
- Che a parere di questo organo di controllo, nonostante il rafforzamento della motivazione come da proposta, alla data del 12/03, fermo restando il dubbio sullo statuto comunale vigente, la deliberazione rimaneva carente sotto i due seguenti aspetti:
  - 1) mancata preventiva copertura della parte del cofinanziamento dei progetti che il GAL presenterà come anche le spese previste all'art. 9 dello statuto e atto costitutivo;
  - 2) mancato superamento della regola generale del divieto di "soccorso finanziario" (art. 14 TUSP);
- Che per la mancata copertura odierna della parte del cofinanziamento possa intendersi superata con la nota n. 197 del 12/03 us, a firma del dirigente dell'Area Finanziaria, alla espressa condizione che immediatamente dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario in corso vengano impegnate le risorse necessarie al cofinanziamento;
- Che, al contrario, continua a contrastare con il suddetto divieto di soccorso finanziario l'art. 7 dello statuto nella versione approvata dal Consiglio Comunale – articolo non oggetto di emendamenti. Contrasta esattamente negli ultimi due commi con i quali si prevede **l'obbligo per i soci di costituirsi fidejussori a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione**, pena la decadenza da socio. E non solo, contrasto esiste anche nella parte in cui è prevista la potenziale **richiesta di quote annuali sulla base del fabbisogno finanziario di gestione**. In altri termini, secondo questo organo di revisione, in questo modo non viene assicurata la indipendenza finanziaria dell'organismo partecipato ed il Comune appare obbligato a soccorrere finanziariamente la società partecipata;
- Che cosa analoga vale per l'art. 6 dello statuto proposto al Consiglio Comunale e anch'esso non oggetto di emendamenti, almeno nella parte ove è indicato che i soci che cessano di appartenere alla società non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale o su eventuali interventi ammessi ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 14 del TUSP;
- Che per evitare di incorrere nel rischio di dover soccorrere la società consortile, questo organo di revisione, in ottica propositiva ed al fine di dimostrare parsimonia e capacità tecniche adeguate, ha richiesto ai dirigenti presenti all'incontro di giorno 12 us di ricevere:
  - 1) eventuali deliberazioni societarie dalle quali si evinceva l'impegno onorifico e senza indennità per le cariche sociali, a meno che dette indennità non vengano etero finanziate;
  - 2) Business plan (così come richiesto dalla Corte dei Conti) dal quale si potesse evincere l'autonomia economica e finanziaria della società consortile partecipata, sempre nella ipotesi di un mancato ottenimento del finanziamento;

- Che a fronte di tali richieste, nulla è stato ricevuto di quanto indicato al punto 1) così come non si è in grado di conoscere le spese sostenute ad oggi dalla società consortile partecipata. Ad esempio: il sito internet è costato qualcosa oppure no? Per la Commissione che ha esaminato i curricula dei partecipanti ai bandi (vedi sul sito della società consortile) sono state previste spese? Sul sito non vi è una sezione dedicata alle decisioni o alla pubblicazione di bilanci preventivi per cui non è stato possibile reperire informazioni utili su detti punti;
- Il business plan ricevuto il 13/03/2024 è stato sottoscritto da dipendenti del Comune, ma questi non possono di certo esprimersi per conto della partecipata e le loro previsioni possono essere facilmente smentite da quest'ultima. Un piano economico finanziario o business plan va preparato da chi è poi chiamato ad eseguirlo. A portarlo avanti come previsto od a motivarne eventuali discostamenti;
- Che, anche a volerlo per un attimo considerare espressione della società partecipata, il business plan, "ictu oculi", appare ben costruito nel rapporto fra ricavi provenienti dal finanziamento richiesto ("commessa" in economia aziendale) e costi diretti mentre risulta carente nella mancata previsione (o giustificazione della mancata indicazione) dei cosiddetti costi fissi o spese generali, quali costi per gli organi amministrativi e di controllo, spese generali, di tenuta contabilità spese legali, imposte e diritti camerali, depositi di bilanci dichiarativi, ecc.;

Tutto quanto sopra sinteticamente premesso e considerato, letta nuovamente la proposta per il consiglio (priva di sottoscrizione), pur tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL,

## Il Collegio

non ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

*Salvatore Vignigni* Firmato digitalmente da VIGNIGNI SALVATORE  
Luogo: Rosolini  
Data: 22/03/2024 18:46:38  
Dott. VIGNIGNI SALVATORE

 CIMINO  
GIUSEPPE  
22.03.2024  
13:40:08  
GMT+01:00

Dott. CIMINO GIUSEPPE

 GIUFFRIDA TITO  
ANTONIO  
22.03.2024  
15:29:32  
GMT+01:00

Dott. GIUFFRIDA TITO ANTONIO